

**Paradisi fiscali.** Le associazioni: regole sulle Cfc operative dal 2010 **Pag. 35**

Documento di Assonime, Abi, Ania e Confindustria  
**Le associazioni: nuove Cfc applicabili solo dal 2010**

**Rossella Bocciarelli**  
ROMA

Le modifiche apportate alla disciplina delle controlled foreign companies (in sigla, Cfc) con il decreto legge 78 del 1° luglio scorso vanno applicate solo a partire dal periodo d'imposta 2010. È una delle osservazioni centrali del documento redatto dall'Assonime, con i commenti di Abi, Ania e Confindustria, in merito alla nuova disciplina sulle controllate estere.

L'articolo 13 del provvedimento, si ricorda nel testo, non contiene alcuna specifica disposizione di decorrenza delle innovazioni introdotte. Il decreto si limita infatti a stabilire l'entrata in vigore delle disposizioni dal giorno stesso della pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» (1° luglio del 2009, per l'appunto). Ma, poiché non è stata prevista deroga a quanto sancisce l'articolo 3 dello statuto del contribuente, in base al quale «relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono» ne dovrebbe discendere, sostengono le associazioni che riuniscono banche, assicurazioni e imprese, «che le modifiche introdotte dall'articolo 13 le quali agiscono

sulla determinazione della base imponibile e, quindi, incidono sulla determinazione dell'Ires, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009».

Più in generale, nel documento si sottolinea che «occorre scartare l'erronea presunzione che tutte le attività che possono essere svolte in Italia devono essere qui esercitate, ogniqualvolta la localizzazione in un paese estero (sia esso compreso nella black list o escluso dalla stessa) sia fiscalmente vantaggiosa». Infatti, si argomenta «nella misura in cui le localizzazioni all'estero di imprese controllate non rappresentino una distrazione fittizia di utili, le nuove regole Cfc non devono ostacolarle; ciò - afferma il documento - al fine di non discriminare le imprese multinazionali italiane rispetto a quelle di altri stati partners».

La stretta fiscale per contrastare la delocalizzazione fittizia delle imprese contenuta nel decreto anti-crisi rischia quindi di provocare uno svantaggio per le imprese italiane multinazionali, senza distinguere fra delocalizzazione reale e fittizia. Viene insomma a crearsi un rischio per le imprese italiane multinazionali, si spiega, per il solo fatto che delocalizzando possano trarre vantaggi fiscali, senza di-

stinguere fra le delocalizzazioni effettive e fittizie. Una situazione che, si rimarca ancora, contrasta inoltre con la politica di incentivi promossa dallo stato per l'internazionalizzazione delle imprese.

Delle nuove regole sulle controllate estere si è discusso ieri anche nella giornata di studio su «Paradisi fiscali o paradisi legali» organizzata dall'Abi. Ma, soprattutto, si è parlato dei guasti e delle distorsioni econo-

**IL RILIEVO**

Nel documento si osserva che il decreto 78 non contiene una deroga allo statuto del contribuente

niche create dall'esistenza stessa dei tax haven. «L'uscita dalla crisi - ha sottolineato ieri il direttore generale dell'associazione di Palazzo Altieri, Giovanni Sabatini - passa anche dal superamento dei paradisi fiscali e legali. I paradisi sono causa di squilibrio nell'allocatione delle risorse finanziarie internazionali a danno non solo dei principali paesi industrializzati ma soprattutto su quelli in via di sviluppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

